

*praty*

sciuta a credito dell' I.H.A. dalla sentenza del Tribunale di Roma 10 aprile - 23 maggio 1953;

2°) di stipulare il contratto di estinzione di credito "pro solvendo" e non "pro soluto", fermo restando il diritto dell' I.H.A. di riproporre l'istanza di fallimento qualora non possa recuperarsi il credito come sopra detto per eventuali impedimenti o per la mancanza accettazione dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici.

Letto ed approvato seduta stante".

Il Consiglio approva, con l'intesa che la cessione del credito di cui sopra sia da considerarsi in conto del credito vantato dall'Istituto verso il sig. Tullio Bucci, senza transazione e con riserva di dichiarazione di fallimento se occorre.

---

## VI - Stato di previsione delle spese per l'esercizio 1954.

Il Presidente informa il Consiglio che il Comitato permanente, nella seduta del 17 dicembre 1953, prese in esame e presentò al Collegio sindacale lo stato di previsione delle spese per l'esercizio in corso. In seguito alle osserva-